

# Situazione legislativa nel Cantone Ticino

## Informazione sul nuovo adeguamento del regolamento

---

Il 1° settembre 2018 nel Cantone Ticino sono entrati in vigore una revisione della legge sanitaria e un regolamento con le disposizioni di applicazione. **Occorre prestare attenzione agli adeguamenti del regolamento del 16.11.2018 e del 22.2.2019.**

Dal 1° settembre 2018 nel Cantone Ticino sono applicabili nuove disposizioni legislative, ossia la Legge sanitaria (L San) e il Regolamento concernente l'esercizio di un'attività sanitaria da parte degli operatori sanitari. In conformità a questa nuova legislazione i terapisti già praticanti – che già prima del 1° settembre 2018 non erano in possesso di un'autorizzazione all'esercizio – e numerosi studenti non possono né esercitare la loro professione, né acquisire la pratica professionale.

Il seguente riepilogo vi fornisce una panoramica dell'attuale situazione:

- I Terapisti Complementari con Diploma federale sono autorizzati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale. Ottengono l'autorizzazione di libero esercizio.  
*Art. 54 della Legge sanitaria*
- I terapisti complementari autorizzati dal Cantone prima dell'entrata in vigore della modifica dell'1.9.2018 e attivi nei settori di competenza del Terapista Complementare con Diploma federale possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previgenti se avevano segnalato al Consiglio di Stato l'esercizio del rispettivo metodo.  
*Art. 102d cpv. 3, Disposizioni transitorie della legge sanitaria*
- I terapisti (cantionali) che hanno ottenuto dal Cantone Ticino un'autorizzazione al libero esercizio dopo l'1.9.2018, non possono offrire prestazioni rientranti nel campo di competenza del Terapista Complementare con Diploma federale.  
*Art. 63.b, h) della Legge sanitaria*
- A coloro che hanno sostenuto con successo, prima del 1° settembre 2018, l'esame cantonale per l'ottenimento dell'autorizzazione di esercizio quale terapista complementare di cui all'art. 63a della legge e **a coloro che il 1° settembre 2018 erano validamente iscritti a un percorso formativo «tronco comune» riconosciuto dall'Organizzazione del Mondo del Lavoro Terapia Complementare<sup>1</sup>** (OmL TC) si applica il diritto previgente la modifica dell'11 dicembre 2017 della legge.  
*Disposizione Transitoria relativa ai terapisti complementari Art. 7a del regolamento*
- I Terapisti Complementari con Certificato Settoriale devono svolgere la pratica professionale supervisionata fino all'ottenimento del diploma federale **alle dipendenze** di un Terapista Complementare con Diploma federale o di un terapista complementare autorizzato dal Cantone o (nuovo) di un altro professionista della salute autorizzato dal Cantone.  
*Art. 6 del regolamento*

---

<sup>1</sup> L'OmL TC richiama espressamente l'attenzione sul fatto che finora (marzo 2019) nel Canton Ticino non è stato organizzato né offerto alcun corso di formazione Tronc Commun riconosciuto dall'OmL TC. Non è possibile accreditare a posteriori un corso di formazione.

- Il lavoro con i clienti, eseguito nel quadro di uno stage durante una formazione di Terapia Complementare accreditata o per l'adempimento delle 250 ore con i clienti per la Procedura di Equivalenza Certificato Settoriale OmL TC, deve avvenire sotto la sorveglianza e la responsabilità di un terapeuta complementare con diploma federale o di un terapeuta complementare autorizzato dal Cantone.

*Art. 58a della Legge sanitaria*

Occorre ancora chiarire con il Dipartimento della sanità come soddisfare questo requisito nel quadro dello stage di una formazione di Terapia Complementare, in quanto i trattamenti richiesti devono essere eseguiti sotto sorveglianza, tuttavia nella maggior parte dei casi con propri clienti. Le terapeute e i terapeuti che prevedono di assolvere il Certificato Settoriale e non hanno ancora eseguito le 250 ore con i clienti, sono tenuti a effettuare i loro trattamenti sotto sorveglianza. Ciò significa che una o un terapeuta con la qualifica richiesta dal Cantone deve essere nelle vicinanze durante questi trattamenti e sempre disponibile.

- Recentemente tutti i Terapisti Complementari già autorizzati dal Cantone hanno ricevuto una lettera informativa. L'ufficio della sanità determinerà tramite un sondaggio chi è disposto ad assumere Terapisti Complementari con Certificato Settoriale durante il periodo della pratica professionale supervisionata. La lista sarà successivamente pubblicata sul sito web del Cantone [www.ti.ch/ufficiosanita](http://www.ti.ch/ufficiosanita).

## **Conclusione**

Nel Cantone Ticino i terapeuti praticanti possono esercitare un metodo della Terapia Complementare secondo l'art. 1.22 del Regolamento d'Esame soltanto se rientrano nelle disposizioni transitorie della L San o sono Terapisti Complementari con Diploma federale.